



COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO URBINO
SETTORE VI - POLITICHE SOCIALI
U. O. III SEGRETERIA DI SETTORE

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI PER ANZIANI

APPROVATO CON D.C.C. N. 48 DEL 27/03/2013

Art. 1 Finalità

- 1) Allo scopo di favorire le possibilità di aggregazione degli anziani ed il loro inserimento nella vita sociale del quartiere, vengono assegnati agli anziani che ne facciano richiesta, lotti di terreno di proprietà comunale da adibire ad orti.
- 2) Dette coltivazioni ortive non hanno scopo di lucro, ma di fornire prodotti da destinare al consumo familiare, di permettere all'anziano un sano impiego del tempo libero, di facilitare occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali.

Art. 2 Requisiti richiesti per l'assegnazione e la conduzione degli orti

- 1) Possono presentare domanda per l'assegnazione di lotti nelle aree ortive e condurre i medesimi i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nel Comune di Fano;
 - b) status di pensionato;
 - c) compimento di 60 anni se uomini e 55 anni se donne;
 - d) non svolgimento di alcuna attività lavorativa retribuita;
 - e) non essere proprietario, usufruttuario o titolare di un qualsiasi altro diritto reale nei confronti di appezzamenti di terreno ortivo o agricolo;
 - f) età non superiore ad anni ottantacinque, alla data di presentazione della domanda o dell'eventuale subentro.

Art. 3 Pubblicazione avviso pubblico e suoi contenuti

- 1) Alla assegnazione degli orti, si provvede mediante emanazione di avviso pubblico. Detto avviso, finalizzato alla formazione di apposita graduatoria aperta, unica per tutte le aree ortive, deve essere pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio Informatico del Comune, nonché pubblicizzato nelle sedi delle aree ortive e negli spazi pubblici a ciò destinati.
- 2) L' avviso deve contenere i seguenti elementi:
 - a) i soggetti che possono presentare domanda;
 - b) i requisiti per l'accesso all' assegnazione;
 - c) il termine per la presentazione delle domande;
 - d) l'indicazione delle aree ortive messe a disposizione;
 - e) il rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 71, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod. in materia di controlli e di responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci;
 - f) l' informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e succ.mod. in materia di privacy.

Art. 4 Domanda per l'assegnazione degli orti

- 1) La domanda, resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod., deve essere compilata su apposito modulo prestampato fornito dal Comune, contenente il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 71, 75 e 76 citato D.P.R. n. 445/2000 in materia di controlli e di responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, nonché l'informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.n. 196/2003 e succ.mod. La stessa deve essere corredata di fotocopia di documento di riconoscimento valido e va presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Fano, spedita mediante Raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di spedizione) ovvero PEC, indirizzata al Sindaco del Comune di Fano entro il termine ultimo perentorio indicato dall'Avviso pubblico, pena l'esclusione.
- 2) E' consentita la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.
- 3) Nella domanda può essere espressa la preferenza per una delle aree ortive indicate nell'Avviso pubblico, senza che ciò comporti alcun vincolo per l'Amministrazione Comunale in fase di assegnazione.
- 4) Nella domanda, il richiedente deve dichiarare di avere piena conoscenza del Regolamento Comunale per l'assegnazione e gestione degli orti per anziani e di accettarne tutte le condizioni ivi previste, nessuna esclusa.

Art. 5 Istruttoria delle domande

- 1) L'istruttoria, svolta dall'Ufficio competente del Settore Politiche Sociali, è finalizzata a verificare la regolarità e le condizioni di ammissibilità delle domande pervenute.
- 2) L'Ufficio si riserva di procedere, anche in via telematica ai sensi della vigente normativa, agli accertamenti in merito alle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati rilevando le eventuali difformità.
- 3) Al termine dell'istruttoria, mediante apposita Determinazione Dirigenziale, verrà approvato l'elenco delle domande ammissibili e delle domande escluse per le quali sarà precisata la motivazione.

Art. 6 Formazione della prima graduatoria aperta e successivo aggiornamento

- 1) Il Dirigente del Settore competente, provvede, con apposita determinazione, ad ammettere alla graduatoria i richiedenti in

possesto dei requisiti di cui al precedente art. 2, le cui domande siano state presentate entro il termine prefissato. Provvede altresì ad escludere, nel rispetto delle procedure di cui all'art.10 bis legge 241/90 e ss.mm.ii., i richiedenti le cui domande siano prive dei predetti requisiti e/o pervenute oltre il termine indicato dall'Avviso pubblico, fornendone adeguata motivazione.

2) I soggetti ammessi vengono iscritti nella graduatoria in ordine di numero di protocollo di arrivo, apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune di Fano e la graduatoria così formata è utilizzata per l'assegnazione degli orti disponibili.

3) La graduatoria è pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Fano per 15 (quindici) giorni consecutivi.

4) L'aggiornamento della prima graduatoria avviene con cadenza bimestrale, secondo le modalità esplicitate ai precedenti commi 1 e 2, inserendo le domande di volta in volta pervenute e valutate ammissibili dall'Ufficio competente.

5) La graduatoria così aggiornata è pubblicata con le medesime modalità di cui al precedente comma 3)

6) L'Ufficio competente provvede a dare comunicazione scritta ai soggetti richiedenti circa l'esito del procedimento.

Art. 7 Validità della graduatoria

1) La graduatoria così approvata ha validità fino al suo esaurimento, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2) L'Amministrazione si riserva di procedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico nel caso di disponibilità di orti e di impossibilità a procedere alla assegnazione degli stessi agli aspiranti assegnatari ancora iscritti nella graduatoria medesima per mancato gradimento degli orti disponibili, ovvero in caso di diverse sopraggiunte motivazioni che lo rendano necessario.

Art. 8 Assegnazione degli orti

1) Il Dirigente del Settore competente assegna con determinazione dirigenziale, contestualmente all'approvazione della graduatoria, gli orti di volta in volta disponibili secondo quanto descritto all'art. 6 e comunica ai beneficiari l'avvenuta assegnazione.

2) L'abbinamento tra spazi ortivi disponibili e soggetti ammessi in fase di prima graduatoria avviene mediante sorteggio effettuato dall'ufficio competente alla presenza dei Presidenti, del quale viene redatto apposito verbale, nell'intento di rispettare, laddove possibile, le preferenze dichiarate in fase di domanda.

3) L'assegnatario può presentare per iscritto rinuncia al lotto ortivo assegnato per documentati motivi. In caso di rinuncia, le cui motivazioni siano ritenute valide, è consentito all'assegnatario mantenere, al momento dell'aggiornamento, il diritto alla conservazione della posizione in graduatoria. La rinuncia non motivata comporta la decadenza dalla graduatoria.

Art. 9 Contratto di comodato in uso gratuito

1) Il rapporto tra il Comune di Fano e gli assegnatari degli orti è disciplinato da apposito contratto di comodato a titolo gratuito, da stipularsi tra le parti mediante scrittura privata recante le seguenti condizioni:

a) durata del contratto: anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipula rinnovabile, previa verifica da parte dell'Ufficio competente della regolare conduzione del lotto ortivo, di anno in anno, salvo disdetta da darsi da una delle parti con lettera raccomandata tre mesi prima di ogni singola scadenza;

b) divieto di conduzione di più di un appezzamento per nucleo familiare;

c) divieto di cessione ad altri sotto qualsiasi forma del lotto ortivo assegnato, pena l'immediata rescissione del contratto;

d) divieto di costruzione di baracche nell'orto assegnato;

e) diritto del comodatario di utilizzare, in comune accordo con gli altri assegnatari, i locali per il ricovero attrezzi e servizi messi a disposizione dal Comune di Fano;

f) mantenimento del lotto ortivo assegnato in stato decoroso;

g) divieto di tenuta di animali di qualsiasi specie in ottemperanza alle norme del vigente regolamento d'igiene;

h) obbligo della pulizia e della manutenzione delle parti comuni;

i) divieto di scarico di materiale inquinante e di lavaggio di auto e motocicli;

j) divieto d'uso di anticrittogamici né diserbanti;

k) obbligo di irrigazione del lotto ortivo assegnato utilizzando solo acqua proveniente dal pozzo comunale;

l) divieto di coltivazione di altri lotti di terreno pubblico o privato disponibili a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro;

m) divieto di svolgimento di qualsiasi tipo di attività lavorativa retribuita;

n) regolarità formale del contratto alle norme in materia di imposta di bollo;

o) riserva da parte dell'Amministrazione Comunale della facoltà di rescindere in qualsiasi momento l'atto di comodato, previa comunicazione scritta all'interessato, qualora venga accertato che l'assegnatario utilizza l'orto in difformità alle norme regolamentari e contrattuali, nonché alle decisioni assunte dall'Assemblea dell'area ortiva;

p) esonero dell'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a cose e persone in cui dovessero incorrere l'assegnatario o terzi per tutta la durata del contratto di comodato;

q) accettazione da parte dell'assegnatario di tutte le condizioni regolamentari e contrattuali.

Art. 10 Subentro nella domanda, nella graduatoria e nella assegnazione

1) E' consentito il subentro nella domanda di assegnazione di un lotto ortivo e nella graduatoria vigente, in caso di decesso del richiedente o dell'aspirante assegnatario, del coniuge, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente Art.2.

2) E' consentito il subentro nella conduzione del lotto ortivo, previo parere del Comitato di Gestione dell'area ortiva interessata, in caso di decesso dell'assegnatario, del coniuge, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente Art.2.

Art. 11 Organismi di gestione sociale

1) Per la soluzione dei problemi di ogni area ortiva (irrigazione, viottoli, siepi, custodie attrezzi, ecc.) per assicurare armonici rapporti tra gli assegnatari, tra questi ed il vicinato, tra questi ed i diversi organismi del quartiere, per la eventuale organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali, si costituiscono i seguenti organismi di gestione sociale per ognuna delle aree adibite ad orti:

a) l'Assemblea;

b) il Comitato di Gestione;

c) il Presidente.

Art. 12 Composizione dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è il principale organismo di gestione sociale della zona ortiva. L'Assemblea è costituita dagli assegnatari dei lotti.
- 2) All'Assemblea possono partecipare con diritto di parola, ma non di voto, gli Amministratori Comunali ed i dipendenti dei servizi comunali interessati.

Art. 13 Nomina dell'Assemblea

- 1) Il Dirigente del Settore competente, nomina con apposito provvedimento, i componenti dell'Assemblea e provvede alle sostituzioni degli stessi, a seguito di nuove assegnazioni.

Art. 14 Convocazione

- 1) L'Assemblea si riunisce nella sede allo scopo stabilita almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per determinazione del Presidente del Comitato di Gestione, o suo delegato.
- 2) La convocazione dell'Assemblea è fatta dal suo Presidente, o suo delegato, con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, fatti pervenire almeno 3 giorni prima della seduta. Le convocazioni sono inviate ai componenti l'Assemblea, all'Assessore del Settore comunale di riferimento ed ai dipendenti comunali interessati.

Art. 15 Modalità delle votazioni

- 1) Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesto l'intervento della metà dei componenti; per la seduta in seconda convocazione, che potrà tenersi nello stesso giorno, purché almeno a distanza di un'ora da quella fissata per la prima convocazione, è sufficiente la presenza di 1/5 dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, salvo il caso in cui almeno 1/3 dei componenti chieda il voto segreto.

Art. 16 Attribuzioni dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea ha le seguenti funzioni:
 - a) elegge il Presidente ed il Comitato di Gestione;
 - b) elabora ed approva il programma annuale comprendente sia opere di manutenzione o sviluppo di servizi comuni dell'area ortiva, sia eventuali iniziative culturali, ricreative, sociali, sia eventuali disposizioni specifiche per la migliore conduzione dell'area ortiva di riferimento e degli orti ricompresi;
 - c) decide le quote annuali che gli assegnatari devono versare per le necessità comuni dell'area ortiva per eventuali iniziative;
 - d) può costituire gruppi di lavoro che affianchino il Comitato di Gestione sia per l'organizzazione di iniziative culturali, ricreative o sociali, sia per problemi relativi alla conduzione dell'area ortiva;
 - e) può nominare un rappresentante di ogni gruppo di lavoro;
 - f) può esprimere pareri ed avanzare proposte circa disette, assegnazioni di nuovi lotti, modifiche del presente regolamento.

Art. 17 Composizione del Comitato di Gestione

- 1) Il Comitato di Gestione dell'area ortiva è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri eletti dalla Assemblea per la durata dell'anno solare; essi sono rieleggibili e permangono comunque in carica fino all'elezione dei successori.

Art. 18 Compiti del Comitato di Gestione

- 1) Il Comitato di Gestione delle aree ortive ha le seguenti funzioni:
 - a) attua le deliberazioni e il programma approvati dalla Assemblea;
 - b) vigila che la conduzione di ogni singolo appezzamento avvenga nel rispetto del Regolamento Comunale, delle norme sottoscritte nell'atto di comodato di assegnazione del lotto ortivo e delle disposizioni dell'Assemblea;
 - c) controlla che gli orti assegnati siano mantenuti in uno stato decoroso;
 - d) propone, informando e sottoponendo a verifica dell'Amministrazione Comunale, richieste che abbiano carattere di utilità per l'intera comunità degli anziani;
 - e) esprime il proprio parere su eventuali controversie insorte tra gli assegnatari;
 - f) propone la convocazione dell'Assemblea ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza;
 - g) segnala all'Amministrazione Comunale ogni utilizzo dell'orto in difformità alle norme di assegnazione ed eventuali inadempienze e trasgressioni gravi, per i previsti provvedimenti di rescissione dell'atto di comodato;
 - h) relaziona alla Amministrazione Comunale 6 mesi prima del termine di scadenza del comodato, sulla conduzione di ogni appezzamento, al fine di valutare l'opportunità di procedere alla proroga dell'atto.

Art. 19 Il Presidente

- 1) Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato di Gestione;
 - b) garantisce la civile convivenza nell'area ortiva ed il rispetto delle norme del Regolamento Comunale, del contratto di comodato e delle decisioni dell'Assemblea;
 - c) custodisce le quote versate dagli assegnatari.
- 2) Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti il Comitato di Gestione, per la durata dell'anno solare; è rieleggibile e permane comunque in carica fino all'elezione del successore.

Art. 20 Modalità di conduzione degli orti

- 1) Gli assegnatari devono condurre gli orti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) gli orti assegnati devono essere coltivati direttamente dagli anziani assegnatari, in collaborazione eventualmente con il coniuge. E' ammessa, in via del tutto eccezionale, per gravi motivi di salute contingenti, circoscritti nel tempo, la collaborazione di altri familiari sempre e comunque nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 del Regolamento;
 - b) gli orti assegnati devono essere mantenuti in uno stato decoroso;

- c) il parcheggio delle auto deve avvenire negli spazi destinati a tale scopo. E' consentita la fermata lungo i vialetti di accesso agli orti per il tempo necessario per lo scarico ed il carico;
- d) deve essere rispettato l'obbligo di depositare immondizie e gli scarti negli appositi spazi ed in particolare, di depositare materiale non biodegradabile (plastica, polistirolo, vetro ecc.) negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti;
- e) la coltivazione si deve limitare alle aree assegnate per la coltivazione. Le zone limitrofe possono essere destinate eventualmente per piante ornamentali;
- f) l'altezza delle canne o altro ausilio per il sostegno delle colture non deve superare cm 180, fatte salve eventuali decisioni al riguardo da parte dell'Assemblea, sempre comunque non oltre il predetto limite di altezza massima di cm 180;
- g) il predetto materiale di sostegno (canne, bastoni, ecc.) quando non utilizzato deve essere posto orizzontalmente e comunque secondo le eventuali disposizioni dell'Assemblea;
- h) è consentito l'utilizzo di un solo contenitore per l'acqua per lotto ortivo dell'altezza massima di cm 100;
- i) non devono essere effettuate le seguenti colture:
 - 1) Patate;
 - 2) Zucche rampicanti;
 - 3) Alberi da frutto;
 - 4) Carciofi;
 - 5) Cardi;
- j) non devono essere effettuate monocolture;
- k) è fatto divieto di costruire baracche od altro nel lotto ortivo assegnato, fatte salve le seguenti opere:
 - 1) è consentita la realizzazione di serre che non abbiano altezza superiore alla rete di recinzione e che comunque non arrechino danno agli orti confinanti, fatte salve eventuali decisioni al riguardo dell'assemblea;
 - 2) è consentito l'utilizzo, per ciascun lotto ortivo, di un contenitore per il deposito attrezzi che non superi l'altezza della rete di recinzione;
- l) è fatto divieto di tenere animali di qualsiasi specie;
- m) è fatto obbligo di mantenere le parti comuni in buono stato di manutenzione e pulite, intendendo per parti comuni anche i sentieri, strade e zone limitrofe alla recinzione;
- n) è fatto divieto di scaricare materiale inquinante e di usare l'acqua per il lavaggio di auto o motocicli;
- o) è fatto divieto di usare anticrittogamici e diserbanti.

Art. 21 Gestione economica

- 1) La gestione delle aree ortive deve basarsi sul criterio dell'autofinanziamento. Le entrate sono costituite da:
 - a) quote versate dagli assegnatari;
 - b) eventuali contributi di enti ed associazioni;
 - c) eventuali fondi assegnati annualmente dall'Amministrazione comunale e finalizzati al pieno godimento delle aree ortive;
 - d) eventuali entrate derivanti da iniziative promosse per l'autofinanziamento.

Art.22 Orti per finalità didattica

All'interno di ciascuna area ortiva, il Comune riserva uno spazio dove le Agenzie educative del territorio potranno svolgere attività didattico/educativa, percorsi formativi ed informativi a favore dei bambini in accordo con il Comitato di gestione .
Con tali attività si intende favorire lo scambio intergenerazionale realizzando una esperienza formativa particolare ed interessante.